



Bruxelles, 14 giugno 2024
(OR. en)

10817/24

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140(CNS)**

**ANTIDISCRIM 95
FREMP 291
GENDER 114
JAI 968
MI 583
SOC 435**

RELAZIONE

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	10476/24
n. doc. Comm.:	11531/08 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento (articolo 19) <i>- Relazione sullo stato dei lavori</i>

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, che completa la legislazione dell'Unione vigente nel settore¹, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione, e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa speciale); è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009² nel quadro della procedura di consultazione. Il Consiglio dovrà chiedere l'approvazione del Parlamento europeo sul testo definitivo.

Sebbene la proposta sia in fase di discussione da quasi sedici anni e quasi tutte le presidenze abbiano iscritto il fascicolo all'ordine del giorno del Consiglio, finora non è stato possibile raggiungere un accordo. La più recente relazione sullo stato dei lavori³ è stata presentata al Consiglio EPSCO il 12 giugno 2023.

Sebbene la stragrande maggioranza delle delegazioni sostenga da tempo la direttiva, approvando il fatto che miri a completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione attraverso un approccio orizzontale, alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione e chiesto chiarimenti in merito a quella che percepiscono come una mancanza di certezza del diritto, come pure in merito alla ripartizione delle competenze, al rispetto del principio di sussidiarietà e all'impatto della proposta, in particolare in termini di potenziali implicazioni finanziarie.

Nel corso degli anni si è proceduto a una riformulazione importante per rispondere alle preoccupazioni espresse, anche chiarendo gli obblighi giuridici, sia dal punto di vista sostanziale che in termini di ripartizione delle competenze, e limitando in misura considerevole la potenziale incidenza finanziaria del progetto di direttiva.

La Commissione si è dimostrata favorevole alla ricerca di un compromesso, mantenendo nel contempo una riserva di esame su eventuali cambiamenti alla sua proposta originaria in questa fase.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Alice Kuhnke (SE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dall'attuale Parlamento.

³ Doc. 9043/23. Il Consiglio ha inoltre tenuto un dibattito orientativo sulla proposta (cfr. doc. 9544/23).

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA BELGA

Durante la presidenza belga sono stati intrapresi intensi lavori sulla proposta al fine di raggiungere l'unanimità. La proposta è stata discussa in occasione di tre riunioni del gruppo "Questionari sociali"⁴, tre volte in sede di Coreper⁵ e a livello di Consiglio. La presidenza ha presentato quattro serie di suggerimenti redazionali al fine di rispondere a tutte le preoccupazioni in sospeso espresse dalle delegazioni, in particolare quelle relative alla certezza del diritto, al rispetto del principio di sussidiarietà e alla potenziale incidenza finanziaria della futura direttiva⁶.

Tali preoccupazioni sono state affrontate dalla presidenza nel modo seguente:

1. Il testo è stato riformulato in modo da chiarire la portata degli obblighi degli Stati membri in relazione all'*accomodamento ragionevole* per le persone con disabilità (articolo 4 e considerando da 19 bis a 20 quinquies), da distinguere dall'obbligo di garantire l'accessibilità, precedentemente soppresso.
2. *Le competenze degli Stati membri nel settore dell'istruzione*, anche per quanto riguarda la fissazione di tasse scolastiche nonché di limiti di età, sono state definite in modo più esplicito (articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e considerando 17 octies).
3. Il testo è stato reso ancora più chiaro facendo riferimento all'ampia discrezionalità degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse generale, confermando che le variazioni tra i *servizi di interesse generale* prestati su scala regionale o locale, in quanto tali, non costituiscono una discriminazione (articolo 3, paragrafo 5 bis, e considerando 11).
4. Il testo è stato modificato prevedendo la possibilità per gli Stati membri di affrontare la sfida demografica del calo dei tassi di natalità (articolo 3, paragrafo 4 bis, e considerando 19-bis).

⁴ Le riunioni hanno avuto luogo il 20 febbraio, il 14 marzo e il 9 aprile.

⁵ 18 aprile, 26 aprile e 14 giugno.

⁶ Docc. 5552/24, 6630/24, 7549/24 e 8616/24 (riprodotti senza modifiche nel documento 8616/1/24 REV 1 e con lievi aggiustamenti tecnici ed editoriali nel documento 10476/24).

5. La presidenza ha inoltre chiarito le condizioni per le *disparità di trattamento fondate sull'età o sulla disabilità* (articolo 2, paragrafo 5 bis, e articolo 2, paragrafo 6, nonché considerando 14-bis e 14 bis).
6. Analogamente, la presidenza ha chiarito le disposizioni relative alle *differenze di trattamento in base all'età o alle condizioni di salute specificamente nel settore dei servizi finanziari* (articolo 2, paragrafi 7 bis e 7 e considerando 15 bis ter).
7. Il *periodo di recepimento* è stato ridotto a tre anni rispetto al progetto precedente, in considerazione del lungo periodo di tempo già trascorso dalla presentazione della proposta, e la relativa disposizione è stata riformulata in linea con la prassi esistente (articolo 15, paragrafo 2). Il *periodo relativo all'obbligo di comunicazione delle informazioni* invece è stato portato a quattro anni.
8. Il considerando 9 è stato riformulato in modo da confermare esplicitamente che è stata effettuata un'attenta valutazione per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
9. Sono state inoltre apportate varie modifiche per *aggiornare* il testo e migliorarne la coerenza interna e la chiarezza.

Nelle riunioni del Coreper del 18 e del 26 aprile, un'ampia maggioranza di delegazioni ha sostenuto il testo della presidenza e l'obiettivo di raggiungere un orientamento generale in sede di Consiglio il 7 maggio 2024. Tuttavia, alcune delegazioni hanno chiesto più tempo per completare i loro processi decisionali interni e per avere l'opportunità di inviare eventuali osservazioni in sospeso⁷. La presidenza ha pertanto modificato l'obiettivo della discussione in sede di Consiglio EPSCO del 7 maggio in un dibattito orientativo. Nel corso del dibattito orientativo⁸ in sede di Consiglio, la stragrande maggioranza delle delegazioni ha chiesto di giungere in tempi rapidi a un accordo durante la presidenza belga sulla proposta basata sull'ultimo testo di compromesso. Tuttavia, tre delegazioni hanno mantenuto riserve generali.

⁷ La presidenza non ha ricevuto osservazioni scritte.

⁸ Doc. 9094/24.

A seguito del dibattito orientativo in sede di Consiglio, la presidenza ha tenuto discussioni bilaterali con le delegazioni che nutrivano ancora preoccupazioni nel tentativo di trovare soluzioni e spianare la strada al raggiungimento dell'unanimità. La direttiva è stata poi nuovamente inclusa nell'ordine del giorno del Coreper del 14 giugno⁹. Nel corso della discussione in sede di Coreper, sebbene la stragrande maggioranza delle delegazioni abbia sostenuto il testo della presidenza e l'obiettivo di raggiungere un orientamento generale in seno al Consiglio, tre delegazioni hanno continuato a mantenere riserve. È quindi apparso chiaro che l'unanimità richiesta non poteva ancora essere raggiunta.

III. CONCLUSIONI

Il testo di compromesso della presidenza è allegato alla presente relazione. La stragrande maggioranza delle delegazioni ha espresso il proprio fermo sostegno a tale testo e ne ha chiesto la rapida adozione. La Commissione ha sottolineato di continuare a considerare prioritaria l'adozione della proposta.

La presidenza rileva che l'attuale testo di compromesso, che tiene conto di tutte le preoccupazioni specifiche espresse ed è sostenuto da ventiquattro Stati membri, non gode ancora di un'approvazione unanime. Dato l'attuale aumento della discriminazione e delle molestie nei confronti dei gruppi vulnerabili, che dimostra l'urgente necessità di garantire una protezione comune e orizzontale dei cittadini in tutta l'Unione europea contro la discriminazione fondata su tutti i motivi contemplati, la presidenza auspica che in un prossimo futuro si possa ottenere ulteriore sostegno, in modo da raggiungere l'unanimità richiesta in seno al Consiglio.

⁹ Poiché non sono pervenuti ulteriori suggerimenti redazionali, la presidenza non ha apportato modifiche sostanziali al testo di compromesso discusso in sede di Coreper il 18 e il 26 aprile. Sono stati introdotti solo piccoli aggiustamenti tecnici e redazionali (cfr. doc. 10476/24).

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea¹⁰,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente all'articolo 6 del TUE, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta dei diritti fondamentali"). Ai sensi del medesimo articolo, i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
- (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La presente direttiva, in particolare le disposizioni riguardanti gli accomodamenti ragionevoli, rispecchia i principi fondamentali riconosciuti nell'UNCRPD e nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

- (2 bis) Dal 23 dicembre 2010, l'Unione è parte dell'UNCRPD, le cui disposizioni, conformemente all'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea ed è pertanto opportuno che la legislazione dell'Unione sia interpretata in modo coerente con l'UNCRPD. In particolare l'UNCRPD comprende, alla definizione di discriminazione di cui all'articolo 2, il rifiuto di un accomodamento ragionevole e, all'articolo 9, obblighi in materia di accessibilità. Nella comunicazione intitolata "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030", la Commissione sottolinea le persistenti disuguaglianze e discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità al di fuori dell'ambito dell'occupazione, ad esempio a livello di protezione sociale, assistenza sanitaria e istruzione e di accesso ai beni e servizi, compresi l'alloggio, e la necessità di ulteriori progressi nella legislazione dell'UE in materia. La presente direttiva contribuisce ad affrontare tali questioni, insieme ad altre azioni intraprese a livello dell'Unione e degli Stati membri nell'attuazione dell'UNCRPD.
- (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali. L'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.
- (4)
- (5) Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo di Bruxelles, nelle sue conclusioni, ha invitato gli Stati membri a intensificare gli sforzi per prevenire e combattere le discriminazioni all'interno e all'esterno del mercato del lavoro.

- (5 bis) Al fine di costruire un'Unione dell'uguaglianza, nel 2020 e nel 2021 la Commissione ha adottato strategie e piani d'azione chiave¹² atti a promuovere il principio di parità di trattamento e a contribuire alla lotta contro la discriminazione attraverso una combinazione di misure mirate e integrazione della parità in tutti i settori di intervento, facendo anche riferimento all'importanza di un approccio intersezionale.
- (5 bis ter) Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo al fine di affrontare l'allarmante aumento degli episodi di razzismo e di antisemitismo negli Stati membri dell'UE¹³. Inoltre, la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Nessun posto per l'odio in un'Europa che, unita, lo ripudia" mira a rafforzare l'impegno dell'UE nella lotta contro tutte le forme di odio potenziando l'azione in diversi settori delle politiche. In particolare, la comunicazione è un'esortazione ad agire per garantire che l'Europa sia uno spazio in cui tutti possano beneficiare dei valori fondanti dell'Unione. L'uguaglianza e la non discriminazione figurano tra i valori fondanti e i diritti fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Rappresentano la base per garantire che tutte le persone, chiunque esse siano, possano vivere insieme senza paura. L'Unione è impegnata a costruire una società in cui tutti godano di pari opportunità di prosperare e siano liberi di esprimere la propria individualità. La promozione di una siffatta società è uno strumento potente di protezione contro l'odio e l'intolleranza¹⁴.

¹² La strategia per la parità di genere 2020-2025, il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom per il periodo 2020-2030, la strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025 e la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. La Commissione ha inoltre adottato una strategia sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica.

¹³ [pdf \(europa.eu\)](#).

¹⁴ JOIN(2023) 51 final del 6.12.2023.

- (5 bis quater) In risposta alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2023¹⁵, la comunicazione della Commissione intitolata "Cambiamento demografico in Europa: strumento d'intervento" dell'11 ottobre 2023¹⁶ stabilisce un approccio globale al cambiamento demografico presentando una serie di strumenti politici disponibili per gli Stati membri e invitando questi ultimi a porre l'uguaglianza, la non discriminazione e l'equità intergenerazionale al centro delle proprie scelte politiche.
- (6) Il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione della tutela contro la discriminazione nella normativa dell'Unione europea nella sua risoluzione del 20 maggio 2008, nella sua risoluzione dell'8 settembre 2015 e nella sua risoluzione del 19 aprile 2023.
- (6 bis) La discriminazione ha un grave impatto non solo sugli individui, ma anche sulla società, in particolare sul prodotto interno lordo, sul gettito fiscale e sulla coesione sociale. La tutela contro la discriminazione prevista nella presente direttiva può contribuire a migliorare lo stato sanitario e i risultati scolastici e, per tutte queste ragioni, ad incrementare il prodotto interno lordo degli Stati membri.

¹⁵ Conclusioni del Consiglio europeo, 29-30 giugno 2023.

¹⁶ COM(2023) 577 final dell'11.10.2023.

(7) La Commissione europea, nella sua comunicazione "Un'agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo", afferma che nelle società in cui ogni individuo è considerato alla pari di un altro nessuna barriera artificiale o discriminazione deve impedire agli individui di valorizzare le opportunità. Le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione sanciti nei trattati, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono inoltre pregiudicare l'obiettivo di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi tra gli Stati membri. La Commissione europea ha ulteriormente sottolineato e rinnovato il suo impegno a combattere la discriminazione e a promuovere le pari opportunità nella sua comunicazione dal titolo "Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato". Nel 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali, che include come terzo principio il diritto di ogni persona, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico¹⁷. Nel suo piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione conferma che la parità di trattamento e di accesso richiede un quadro giuridico efficace, correttamente applicato e aggiornato, facendo riferimento in particolare alla presente direttiva¹⁸.

¹⁷ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09) (GU C 428/10 del 13.12.2017).

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali* (COM(2021) 102 final), del 4.3.2021.

- (8) La vigente normativa dell'Unione europea comprende tre strumenti giuridici fondati sull'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, sostituito dall'articolo 19 del TFUE, e uno strumento giuridico basato sull'articolo 19 del TFUE. I primi tre strumenti giuridici sono la direttiva 2000/43/CE¹⁹, la direttiva 2000/78/CE²⁰ e la direttiva 2004/113/CE²¹, che mirano a prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia, nella sfera non lavorativa, il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione fondata su questi motivi variano a seconda degli Stati membri. La direttiva 2000/43/CE protegge le persone contro la discriminazione fondata su razza od origine etnica per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la fornitura degli stessi, la protezione sociale e l'istruzione, mentre la direttiva 2004/113/CE offre protezione contro la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la fornitura degli stessi, a esclusione del contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità e dell'istruzione. Oltre ai tre strumenti giuridici descritti, la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio²² stabilisce e fissa norme per gli organismi per la parità al fine di garantire la corretta applicazione di queste e di altre direttive nel settore della parità di trattamento.

¹⁹ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

²⁰ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

²¹ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

²² Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, pag. 1).

- (9) Scopo della presente direttiva è pertanto, sulla base di un'attenta valutazione alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e riguardo ai motivi che ha per oggetto, ampliare il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione al di là della sfera lavorativa per includere gli ambiti specifici stabiliti nella presente direttiva. La legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, segnatamente l'accesso alla protezione sociale, all'istruzione e a beni e servizi, nonché la fornitura di questi ultimi, inclusi gli alloggi. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 57 del TFUE.
- (10) La direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione nell'accesso alla formazione professionale; occorre completare questa tutela estendendo il divieto di discriminazione alle forme di istruzione che non sono considerate formazione professionale.
- (11) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le competenze degli Stati membri, in particolare nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e dell'assistenza sanitaria. Non dovrebbe inoltre pregiudicare il ruolo essenziale né l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse generale, che possono comprendere diversi livelli di servizi su scala nazionale, regionale o locale, a seconda, ad esempio, della ripartizione delle competenze all'interno degli Stati membri e delle circostanze regionali e locali. Le disparità di trattamento derivanti da variazioni regionali o locali del livello di tali servizi non costituiscono pertanto una discriminazione ai sensi della presente direttiva.
- (12) Con discriminazione si intende la discriminazione diretta, la discriminazione indiretta, le molestie, le istruzioni volte a stabilire una discriminazione e il rifiuto di un accomodamento ragionevole nei confronti di persone con disabilità. Si intende inoltre che sussiste discriminazione sulla base di molteplici motivi.

- (12 bis) Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la discriminazione sussiste, tra l'altro, quando una persona viene trattata in modo meno favorevole o subisce molestie a causa della sua associazione, reale o presunta, con persone di una determinata religione o convinzione personale, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale o con organismi dediti alla promozione dei diritti di tali persone. La discriminazione sussiste inoltre quando una persona subisce un trattamento meno favorevole o molestie a causa della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale che si presume semplicemente che abbia²³.
- (12 bis ter) Può essere importante tenere conto delle situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla multidiscriminazione, compresa la discriminazione intersezionale, al fine di rispecchiare la complessa realtà dei casi di discriminazione, nonché di rafforzare la protezione delle vittime. La discriminazione intersezionale è intesa come una discriminazione, in ogni sua forma, che si verifica sulla base di una combinazione di due o più dei seguenti motivi, anche qualora questi ultimi, presi separatamente, non diano luogo a una discriminazione nei confronti della persona in questione: religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, nonché di una combinazione di uno o più di tali motivi e di uno dei motivi contemplati dalla direttiva 2000/43/CE, dalla direttiva 2004/113/CE o dalla direttiva 79/7/CEE.
- (12 ter) Le molestie sono contrarie al principio della parità di trattamento, in quanto le vittime delle molestie non possono beneficiare, su un piano di parità con gli altri, dell'accesso alla protezione sociale, all'istruzione, nonché a beni e servizi. Le molestie possono assumere diverse forme, ivi compreso un comportamento indesiderato che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale. Tale comportamento può essere considerato molestie ai sensi della presente direttiva quando è ripetuto ovvero ha carattere così grave da avere lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

²³ Sentenze della Corte del 16 luglio 2015, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria*, C-83/14, ECLI:EU:C:2015:480, e del 17 luglio 2008, *Coleman*, C-303/06, ECLI:EU:C:2008:415.

- (13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale l'Unione dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 8 del TFUE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di discriminazione per molteplici motivi.

Nell'elaborazione o nel riesame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, occorre che gli Stati membri tengano conto del diverso impatto su donne e uomini.

- (14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, comprese prove statistiche e/o scientifiche.
- (14 bis) Le disparità di trattamento fondate sull'età possono essere consentite in talune circostanze laddove esse siano giustificate da una finalità legittima e qualora gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Ciò può implicare, tra l'altro, un accesso limitato alla protezione sociale per le persone appartenenti a specifici gruppi di età o una differenziazione di tale protezione a causa delle diverse esigenze dei diversi gruppi di età.
- (15 bis ter) La situazione delle persone appartenenti a diversi gruppi di età può non essere paragonabile ai fini della valutazione del rischio nell'ambito di taluni servizi assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari. Lo stesso vale per la situazione delle persone con condizioni di salute specifiche, che possono costituire un fattore determinante nella valutazione del rischio effettuata nell'ambito di tali servizi. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire le condizioni alle quali sono possibili disparità di trattamento nel suo ambito di applicazione laddove esse siano obiettivamente giustificate da una finalità legittima e qualora gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

(14 bis) Il trattamento preferenziale sulla base dell'età o della disabilità può essere consentito come una forma di trattamento differenziato in talune circostanze, laddove esso sia obiettivamente giustificato da una finalità legittima e qualora gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. In tale contesto, la promozione dell'inclusione economica, culturale o sociale delle persone con disabilità o delle persone appartenenti a specifici gruppi di età dovrebbe costituire una finalità legittima. Gli strumenti impiegati per il conseguimento di tale finalità, quali l'offerta di condizioni di accesso più favorevoli alle persone con disabilità o alle persone appartenenti a specifici gruppi di età, dovrebbero essere appropriati e necessari. Si ritiene che provvedimenti relativi all'età e alla disabilità, che offrono condizioni più favorevoli alle persone con disabilità o di una determinata età rispetto alle altre, quali gratuità o tariffe ridotte per l'utilizzo dei trasporti pubblici, l'accesso a musei o strutture sportive, siano compatibili con il principio di non discriminazione e non costituiscano una discriminazione in base all'età o alla disabilità.

(15)

(15 ter) È importante che i consumatori e i pertinenti organi giudiziari e organismi preposti al trattamento dei reclami possano essere informati, su richiesta, dei motivi che spiegano le differenze di trattamento in base all'età o alle condizioni di salute nei servizi finanziari nei singoli casi. Senza che i prestatori di servizi finanziari siano obbligati a comunicare dati sensibili dal punto di vista commerciale, è importante che le informazioni fornite siano utili e comprensibili per il grande pubblico e spieghino le differenze di rischio individuale per il servizio in questione.

(16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle transazioni economiche effettuate da persone per le quali tali transazioni avvengono nell'ambito della vita privata o familiare.

- (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che vengano rispettati altri diritti e libertà fondamentali, in linea con la Carta dei diritti fondamentali e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi la tutela della vita privata e familiare, i diritti degli anziani, nonché la libertà di religione e di associazione, la libertà di espressione, la libertà di stampa, la libertà di informazione, la libertà contrattuale e la libertà d'impresa. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono appropriate e necessarie per conseguire un obiettivo legittimo, tra cui la tutela della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, la prevenzione della criminalità, la tutela della salute e la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
- (17 bis) La presente direttiva contempla l'applicazione del principio di parità di trattamento nell'ambito dell'accesso alla protezione sociale, all'istruzione e a beni e servizi, nonché della fornitura di questi ultimi, nei limiti delle competenze dell'Unione. Il concetto di "accesso" non include la determinazione, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, dell'ammissibilità di una persona a ricevere protezione sociale o istruzione, dato che gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione, del finanziamento e dei contenuti dei sistemi di protezione sociale e di istruzione, e anche della determinazione degli aventi diritto alle prestazioni di protezione sociale e all'istruzione.

(17 ter) La protezione sociale, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere la sicurezza sociale, l'assistenza sociale, l'edilizia sociale e l'assistenza sanitaria. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i diritti e tutte le prestazioni derivanti da regimi di sicurezza sociale, di assistenza sociale e di assistenza sanitaria generali o speciali, che siano obbligatori o forniti direttamente dallo Stato, ovvero da parti private. In tale contesto la direttiva dovrebbe applicarsi alle prestazioni in denaro, alle prestazioni in natura e ai servizi, indipendentemente dal fatto che i regimi interessati siano contributivi o non contributivi. I regimi summenzionati comprendono, per esempio, i settori di sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, nonché i regimi che prevedono prestazioni o servizi erogati per ragioni connesse alla mancanza di risorse economiche o al rischio di esclusione sociale.

(17 septies) La competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale comprende la competenza relativa all'istituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle relative disposizioni, nonché la competenza per determinare il contenuto, l'importo, il calcolo e la durata delle prestazioni e dei servizi e per fissare le condizioni di ammissibilità alle prestazioni e ai servizi, compresi i limiti di età, nonché per adeguare tali condizioni al fine di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(17 octies) La competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e i contenuti dell'insegnamento e delle attività educative, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento a persone con esigenze particolari in materia di istruzione, comprende la competenza per l'istituzione, il finanziamento e la gestione degli istituti di istruzione, per l'elaborazione di programmi di studio e altre attività educative, per la definizione delle procedure di esame e per la fissazione delle condizioni di ammissibilità in istituti di istruzione pubblici e privati, compresi ad esempio la fissazione di tasse scolastiche nonché di limiti di età per scuole, corsi, borse di studio per merito o per reddito e prestiti per studenti.

²⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(17 nonies) La presente direttiva non si applica alle questioni disciplinate dal diritto di famiglia, compreso lo stato coniugale e l'adozione, e alle normative sui diritti in materia di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.

(18)

(19) A norma dell'articolo 17 del TFUE, l'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale e rispetta ugualmente lo status di cui godono le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

(19-bis) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le misure nazionali mirate che concedono un trattamento preferenziale non discriminatorio per quanto riguarda talune prestazioni sociali se e per il tempo necessario per affrontare la sfida demografica del calo dei tassi di natalità, dimostrato da dati accurati. Tali misure possono comprendere, ad esempio, un sostegno finanziario o abitativo per le famiglie.

(19 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. La definizione di "duraturo" relativamente alla nozione di disabilità dovrebbe essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la sua sentenza nella causa C-395/15.

(19 bis ter) Il principio dell'accessibilità è sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. A tale proposito la Convenzione stabilisce che al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati membri in quanto Stati parti devono adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

(19 ter)

(19 quater)

(19 quater bis) Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare la discriminazione, gli Stati membri dovrebbero, a norma della presente direttiva e in linea con l'UNCRPD, adottare tutte le misure appropriate per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli. L'obbligo di offrire un accomodamento ragionevole, a condizione che non comporti un onere sproporzionato, è già sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dall'UNCRPD. In linea con tali strumenti, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali. Di norma è fornito caso per caso a una persona sotto forma di modifiche e/o sostegno in circostanze specifiche, al fine di consentire a tale persona di avere accesso a situazioni o ambienti non accessibili o di esercitare un diritto. L'accomodamento ragionevole può essere temporaneo, ad esempio una rampa rimovibile per superare alcuni gradini, un software per la lettura degli schermi dei computer, un interprete della lingua dei segni per un evento specifico, l'adeguamento dei programmi di studio, del materiale didattico e delle strategie d'insegnamento o consentire l'accesso al personale ausiliario.

(19 quater ter)

(19 quater quater) Le misure di accomodamento ragionevole sono necessarie soltanto nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato. Le esenzioni da uno o più requisiti in materia di parità di trattamento a causa dell'onere sproporzionato che impongono non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per limitare tale onere in relazione a ciascun singolo caso. Per misure che imporrebbero un onere sproporzionato si dovrebbero intendere le misure che imporrebbero un onere aggiuntivo eccessivo sotto il profilo organizzativo o finanziario, pur tenendo conto del probabile beneficio che ne deriverebbe per la persona con disabilità interessata. In ogni valutazione si dovrebbe tener conto soltanto di motivi legittimi.

(19 quinquies)

(20)

(20-bis) Le misure volte a fornire accomodamenti ragionevoli in singoli casi svolgono un ruolo importante nell'assicurare la completa parità nella prassi alle persone con disabilità nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Nel contesto di un rapporto contrattuale o di altra natura a lungo termine tra il fornitore e la persona con disabilità, la modifica strutturale dei locali o delle attrezzature potrebbe essere considerata un accomodamento ragionevole. Gli accomodamenti ragionevoli possono includere l'adeguamento o la modifica delle politiche, procedure e prassi consuete del fornitore, adeguando le condizioni di accesso e fornendo assistenza o servizi specifici, tenendo conto delle particolari necessità di una persona con disabilità, al fine di conseguire un risultato equo. Le misure atte a fornire accomodamenti ragionevoli non dovrebbero costituire un onere sproporzionato.

- (20 bis bis) Tuttavia, nel quadro della fornitura di alloggi, il fornitore non dovrebbe essere tenuto a procedere a modifiche strutturali dei locali o a sostenerne i costi al fine di conformarsi alle disposizioni in materia di accomodamenti ragionevoli stabilite dalla presente direttiva. Conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, un fornitore dovrebbe accettare tali modifiche qualora siano finanziate altrimenti e non impongano oneri sproporzionati di altra natura.
- (20 -ter) Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a punto e ad attuare misure innovative per garantire accomodamenti ragionevoli.
- (20 bis ter)
- (20 ter) Nel valutare se le misure atte a garantire gli accomodamenti ragionevoli costituiscano un onere sproporzionato si dovrebbe tener conto di una serie di fattori, ivi compresi, tra l'altro, la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione o dell'impresa, nonché i costi previsti di tali misure o il ciclo di vita (tecnico e/o economico) di infrastrutture e oggetti utilizzati per fornire un servizio. Inoltre, potrebbe presentarsi un onere sproporzionato in particolare laddove fossero necessarie notevoli modifiche strutturali al fine di fornire l'accesso a beni mobili o immobili protetti ai sensi di normative nazionali a causa del loro valore storico, culturale, artistico o architettonico.
- (20 quater) Al fine di concedere tempo sufficiente per conformarsi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva per assicurare un accomodamento ragionevole alle persone con disabilità, è opportuno prevedere un periodo di recepimento più lungo per tali misure.

(20 quinquies) La presente direttiva non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche volte a garantire l'accessibilità o accomodamenti ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità. Tali specifiche sono previste, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione²⁵, nel regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, nel regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ e nel regolamento (UE) n. 2021/782²⁸. Inoltre, la direttiva (UE) 2019/882 stabilisce i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità per quanto riguarda determinati prodotti e servizi e la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici stabilisce le prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, consentendo così a tali siti e applicazioni di essere maggiormente accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità. Altre prescrizioni normative sono sancite, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora gli atti legislativi dell'Unione che prevedono specifiche o standard dettagliati in materia di accomodamenti ragionevoli per quanto riguarda particolari beni o servizi siano rispettati, i requisiti della presente direttiva relativi agli accomodamenti ragionevoli dovrebbero ritenersi soddisfatti.

²⁵ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

²⁶ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

²⁷ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

²⁸ Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

- (21) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione da parte degli Stati membri di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, o aventi una combinazione di caratteristiche relative a detti specifici motivi di discriminazione. Tali misure possono includere il sostegno ad organizzazioni di persone e a persone di una determinata religione o convinzione personale, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale, il cui obiettivo principale è la promozione dell'inclusione economica, culturale o sociale di tali persone, o che si occupano delle loro esigenze specifiche.
- (22) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento anche per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
- (24) In linea con l'attuale *acquis* dell'UE in materia di uguaglianza e non discriminazione, le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova dovrebbe essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale della parte attrice.

- (25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.
- (26) Nella sua risoluzione sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e i soggetti interessati nella concezione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità e le pari opportunità, a livello sia europeo sia nazionale.
- (27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE²⁹ dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata da un ampliamento del mandato dell'organismo o degli organismi per la parità esistenti in ciascuno Stato membro, in modo da includere le questioni trattate dalla presente direttiva. La direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio stabilisce e fissa norme minime per il funzionamento degli organismi per la parità, in particolare per quanto riguarda la loro efficacia e indipendenza. La direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio dovrebbe pertanto applicarsi anche alle materie disciplinate dalla presente direttiva ed essere modificata a tal fine. Inoltre, la raccomandazione della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità, del 22 giugno 2018, può essere utilizzata dagli Stati membri come orientamento per contribuire a migliorare l'efficacia e l'indipendenza di tali organismi.

²⁹ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(28) Gli Stati membri dovrebbero promuovere la raccolta di dati sulla parità di trattamento e la discriminazione, in particolare allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri potrebbero per esempio definire basi di rilevamento e obiettivi misurabili, oppure provvedere alla raccolta di dati qualitativi e/o quantitativi. Ai fini della presente direttiva, per "dati sulla parità di trattamento e la discriminazione" si dovrebbero intendere le informazioni utili e pertinenti al fine di descrivere e analizzare lo stato della parità, nel senso che forniscono indicazioni sull'esistenza e/o sulla portata della discriminazione e/o della parità. I dati raccolti possono comprendere dati di riferimento, quali dati demografici e socioeconomici, dati sulle disuguaglianze sostanziali subite, dati che consentono la valutazione delle politiche attuali, oppure dati basati su indicatori riguardanti i diritti umani. I dati dovrebbero essere raccolti nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali e conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati sulla parità di trattamento e sulla non discriminazione possono costituire categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

- (29) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni possono includere sanzioni amministrative e finanziarie, come le ammende o il pagamento di un indennizzo, nonché altri tipi di sanzioni.
- (30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e dell'impatto dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"³⁰ del 13 aprile 2016, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

³⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce un quadro per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Concetto di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della presente direttiva, per "discriminazione" si intende:
 - a) discriminazione diretta sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 1 che sussiste quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
 - b) discriminazione indiretta sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 1, che sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata religione o convinzione personale, o aventi una determinata disabilità, età o orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che la disposizione, il criterio o la prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

- c) molestie relative a uno dei motivi di cui all'articolo 1, che sussistono in caso di comportamento indesiderato avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestie può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri;
- d)
- d -ter) istruzione di discriminare persone sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 1;
- e) rifiuto di un accomodamento ragionevole nei confronti di persone con disabilità, che sussiste in caso di inosservanza dell'articolo 4 bis.

3. La discriminazione ai sensi della presente direttiva comprende la discriminazione sulla base di una combinazione dei motivi di discriminazione di cui all'articolo 1, nonché di una combinazione di uno o più di tali motivi e di uno dei motivi di discriminazione contemplati dalla direttiva 2000/43/CE, 2004/113/CE o 79/7/CEE.

4.

5.

5 bis. Le disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere consentite laddove siano giustificate da una finalità legittima, compresi obiettivi legittimi di politica sociale e sanitaria, e gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

- 7 bis. Le disparità nei premi, nelle prestazioni assicurative, nei prezzi, nelle spese e nelle commissioni dei singoli nella fornitura di servizi assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari fondate sull'età non costituiscono una discriminazione sulla base dell'età qualora tali disparità siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Ciò avviene solo se l'età è un fattore determinante nella valutazione del rischio legato al servizio in questione e unicamente nella misura in cui la valutazione del rischio si fonda su dati accurati, pertinenti e aggiornati dal punto di vista attuariale o statistico oppure — qualora tali dati non siano disponibili o siano insufficienti — su conoscenze mediche pertinenti e affidabili e la valutazione del rischio tenga conto della situazione individuale del richiedente dei servizi assicurativi, bancari o di altri servizi finanziari.
7. Le disparità nei premi, nelle prestazioni assicurative, nei prezzi, nelle spese o nelle commissioni dei singoli nella fornitura di servizi assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari sulla base di condizioni di salute non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente direttiva qualora tali disparità siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Ciò avviene solo se le condizioni di salute sono un fattore determinante nella valutazione del rischio legato al servizio in questione e risultano tali unicamente nella misura in cui la valutazione del rischio si fonda su dati accurati, pertinenti e aggiornati dal punto di vista attuariale o statistico oppure — qualora tali dati non siano disponibili o siano insufficienti — su conoscenze mediche pertinenti e affidabili e la valutazione del rischio tenga conto della situazione individuale del richiedente dei servizi assicurativi, bancari o di altri servizi finanziari.
6. Il trattamento preferenziale sulla base dell'età o della disabilità può essere consentito laddove sia obiettivamente giustificato da una finalità legittima e gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Il trattamento preferenziale finalizzato ad assicurare l'inclusione, l'integrazione o la partecipazione alla società su un piano di parità con gli altri può assumere la forma di accesso gratuito, tariffe ridotte o accesso preferenziale e può essere consentito ai sensi della presente direttiva in quanto trattamento giustificato, appropriato e necessario.

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono appropriate e necessarie per il mantenimento della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, per la prevenzione della criminalità, per la protezione dei minori, per la tutela della salute e della sicurezza e per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali altrui, come contemplato dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi la protezione della vita privata e familiare, i diritti degli anziani, il diritto alla libertà di religione, la libertà di associazione, la libertà di espressione, la libertà di stampa, la libertà di informazione, la libertà contrattuale e la libertà d'impresa.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Nei limiti delle competenze conferite all'Unione europea e nei limiti stabiliti nel paragrafo 2, come pure nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il divieto di discriminazione si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) all'accesso alla protezione sociale, nella misura in cui riguarda la sicurezza sociale, e all'assistenza sociale, all'edilizia sociale e all'assistenza sanitaria.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda e di registrazione, nonché all'effettiva fornitura delle misure di protezione sociale;

b)

c) all'accesso all'istruzione.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda e di registrazione nonché all'effettiva ammissione e partecipazione alle attività educative;

d) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi, che sono a disposizione del pubblico.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda, di registrazione, di ordinazione, di prenotazione, di noleggio e di acquisto nonché all'effettiva fornitura e godimento dei beni e servizi in questione.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) alle questioni disciplinate dal diritto di famiglia, compresi lo stato coniugale e l'adozione, nonché i diritti in materia di riproduzione, né ai correlati diritti a prestazioni di sicurezza sociale connesse allo stato coniugale;
- b) all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri, all'istituzione e alla gestione di detti sistemi e regimi correlati, nonché al contenuto, all'importo, al calcolo e alla durata delle prestazioni e dei servizi e alle condizioni di ammissibilità per tali prestazioni e servizi, compresi i limiti di età;
- c)
- d) all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di istruzione degli Stati membri, compresi l'istituzione e la gestione degli istituti di istruzione, i contenuti dell'insegnamento e delle attività didattiche, l'elaborazione di programmi di studio, la definizione delle procedure di esame e le condizioni di ammissibilità, compresa la fissazione di commissioni e limiti di età per scuole, corsi o borse di studio per merito o per reddito e prestiti per studenti;
- e) alle disparità di trattamento fondate sulla religione o le convinzioni personali per quanto riguarda l'ammissione ad istituti di istruzione la cui etica si fonda sulla religione o le convinzioni personali, conformemente alle leggi, tradizioni e prassi nazionali;
- f) all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi, inclusi gli alloggi, che sono offerti nel contesto della vita privata e familiare e alle transazioni effettuate in questo ambito.

- 3.
- 3 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure nazionali che consentono o proibiscono di indossare simboli religiosi e non limita la competenza degli Stati membri in tali materie.
4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardante lo status di cui godono le chiese e altre organizzazioni fondate su una religione o convinzioni personali e non limita la competenza degli Stati membri in tali materie, come riconosciuto dall'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4 bis. La presente direttiva non pregiudica le misure nazionali mirate che concedono un trattamento preferenziale non discriminatorio per quanto riguarda talune prestazioni sociali se e per il tempo necessario per affrontare la sfida demografica del calo dei tassi di natalità, dimostrato da dati accurati.
5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.
- 5 bis. Le disparità di trattamento derivanti da variazioni regionali o locali del livello dei servizi di interesse generale non costituiscono pertanto una discriminazione ai sensi della presente direttiva.

Articolo 4

Articolo 4 bis

Accomodamenti ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità

1. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità sono previsti accomodamenti ragionevoli nei settori di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, per accomodamento ragionevole si intendono modifiche e aggiustamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato, ove necessari in un caso particolare, per assicurare alla persona con disabilità il godimento o l'esercizio, su un piano di parità con gli altri, del diritto di accedere alle misure di protezione sociale, all'istruzione e ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
3. Nel quadro della fornitura di alloggi, i paragrafi 1 e 2 non impongono al fornitore di procedere a modifiche strutturali dei locali o di sostenerne i costi. Conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, un fornitore di alloggi accetta tali modifiche qualora siano finanziate altrimenti e non impongano oneri sproporzionati.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di accessibilità o accomodamento ragionevole per quanto riguarda particolari beni o servizi.

5. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al presente articolo costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare:

- a) della dimensione, delle risorse, della natura nonché del fatturato e dell'utile netti del portatore di doveri;
- a bis) dell'impatto negativo sulla persona con disabilità derivante dal fatto che la misura appropriata e necessaria non sia prevista;
- b) del costo previsto per la misura appropriata e necessaria;
- c) del beneficio previsto per le persone con disabilità in generale, tenendo conto della frequenza e della durata dell'uso dei pertinenti beni e servizi nonché della frequenza e della durata del rapporto con il venditore o il fornitore;
- c bis) dell'importo di finanziamenti pubblici disponibili al portatore di doveri per adottare la misura appropriata e necessaria;
- d)
- e) del valore storico, culturale, artistico o architettonico del bene mobile o immobile in questione; e
- f) della sicurezza e della fattibilità delle misure in questione.

Tale soluzione non è considerata sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore delle persone con disabilità.

2.

3.

Articolo 5
Azione positiva

1. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Articolo 6
Prescrizioni minime

1. Per quanto riguarda il principio di parità di trattamento gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II
MEZZI DI RICORSO E APPLICAZIONE

Articolo 7

Tutela dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi in materia di parità di trattamento.
4. La presente disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio.

Articolo 8
Onere della prova

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del divieto di discriminazione ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti del principio di parità di trattamento abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione.
2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9
Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.

Articolo 11

Dialogo con le parti interessate

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Articolo 12

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Osservanza

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento nel campo di applicazione della presente direttiva, in particolare:

- a) l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;
- b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, che non può essere limitato dalla previa fissazione di una soglia massima, e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14 bis

Integrazione di genere

Gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono conto dell'obiettivo di eliminare le ineguaglianze, nonché di promuovere la parità tra uomini e donne.

Articolo 14 ter
Modifiche della direttiva (UE) 2024/1499
(direttiva adottata sulla base della COM/2022/689 final)

La direttiva (UE) 2024/1499 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, "direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE" è sostituito da "direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE e XX/XX (*la direttiva adottata sulla base della COM/2008/0426 def.*)".
- 2) all'articolo 6, paragrafo 1, "articolo 4 della direttiva 79/7/CEE, articolo 2 della direttiva 2000/43/CE, articolo 2 della direttiva 2000/78/CE e articolo 4 della direttiva 2004/113/CE" è sostituito da "articolo 4 della direttiva 79/7/CEE, articolo 2 della direttiva 2000/43/CE, articolo 2 della direttiva 2000/78/CE, articolo 4 della direttiva 2004/113/CE o articolo 2 della direttiva XX/XX (*la direttiva adottata sulla base della COM/2008/0426 def.*)".

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [tre anni dopo l'adozione]. e ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Per quanto riguarda l'articolo 4 bis, gli Stati membri hanno il diritto di beneficiare di una proroga del periodo di recepimento di cui al paragrafo 1 di massimo due anni. A tal fine, gli Stati membri avvisano la Commissione e comunicano la pertinente data di recepimento entro il [tre anni dopo l'adozione].
- 3.
4. Gli Stati membri promuovono la raccolta di dati sulla parità di trattamento e la non discriminazione. I dati sono raccolti nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali e conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 16

Relazione

1. Entro [quattro anni dopo la data prevista all'articolo 15, paragrafo 1] e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni degli organismi nazionali di parità e delle parti interessate, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio della parità tra uomini e donne, a norma dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la relazione fornisce tra l'altro una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 17
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 14 ter si applica a decorrere dal... [*fine del periodo di recepimento della presente direttiva*].

Articolo 18
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
